§ 3.4.4 - L.R. 9 giugno 2003, n. 16.

Integrazione della Legge Regionale 13 agosto 1997 n. 33 (Disposizioni attuative della Legge 31 gennaio 1994 n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane).

(Bollettino Ufficiale n. 9, del 25/06/2003)

Art. 1. (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 13 agosto 1997 n. 33).

1. ***(1)*** .

Art. 2. (Norma transitoria).

1. In fase di prima applicazione, i livelli minimi di validità economica delle aziende agricole di montagna di cui all'articolo 6 ter della l.r. 33/1997, introdotto dalla presente legge, sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Note

(1) Aggiunge gli articoli 6 bis e 6 ter alla L.R. 13 agosto 1997 n. 33 .